

ESSERE OTTIMISTI
OGGI, NON
SIGNIFICA CREDERE
SEMPLICEMENTE
CHE SARÀ POSSIBILE
USCIRE DALLA CRISI.
SIGNIFICA PIUTTOSTO
TRASFORMARE QUESTA
CRISI IN OPPORTUNITÀ
DI CAMBIAMENTO,
NON SOLO IN TERMINI
DI RIFORME DEL
SISTEMA, MA ANCHE
DI RESPONSABILITÀ.
CHI, COME NOI, NON
REPUTA IL LAVORO
COME UN DIRITTO
ACQUISITO, SA CHE
SOLO ATTRAVERSO
L'IMPEGNO E I
SACRIFICI POSSIAMO
LASCIARCI LA CRISI ALLE
SPALLE, SENZA FARLA
RICADERE SU QUELLE
DEI NOSTRI FIGLI.

L'OTTIMISMO PREVEDE
UN DURO LAVORO

Periodico quadrimestrale online

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Editoriale

Foggia non è New York

di Sergio de Nicola

3

Primo Piano

Convenzione INPS-ODCEC Foggia

7

Nuovi orizzonti professionali

di Giuseppe Lurino

13

Recepimento della Direttiva Comunitaria n.
104/2008 sul lavoro interinale

di Mauro Soldera

15

Fondi patrimoniali: “vade retro” Fisco”

di Luciano De Angelis

19

Professional day

21

Il punto sui compensi degli amministratori
non deliberati dall'assemblea e la loro
indeducibilità fiscale

di Andrea Silla

24

ODCEC FG - Report attività formative

Gennaio-Aprile 2012

27

News degli eventi formativi - ODCEC Foggia**23.05.2012** - Redditometro, studi di settore e nuova
IMU**31.05.2012** - Unicomap**01.06.2012** - Attribuzione, destinazione e scambio
Determinazione della base imponibile e del
valore nella circolazione dei beni fuori dal regime
d'impresa**14/15.06.2012** - La composizione della crisi da
sovraindebitamento del consumatore**04.07.2012** - tema da definire (MAP)Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di FoggiaDirettore responsabile
Sergio de NicolaDirettore editoriale
Iolanda BattianteComitato scientifico
Presidente: Nunzio Angiola
Componenti: Alessandro Buccino, Roberto de Meo,
Mario Marciello, Raffaele Nuzzi, Susanna SorrentiImpaginazione grafica
Pasquale RussoRedazione e amministrazione
via Torelli, 15/A - 71121 Foggia - tel. 0881 72 56 12
www.odcecfoggia.it - odcfoggia@tiscali.itRegistrazione Tribunale di Foggia n. 4/Po6 R.P. del 01.03.2006
Ogni articolo pubblicato è stato ceduto a titolo gratuito ed esprime esclusivamente
il pensiero dell'autore.Direttore Responsabile
Periodico quadrimestrale on line
ODCEC Foggia
Giornalista**FOGGIA non è NEW YORK**

di Sergio De Nicola

Foggia non è New York così come l'Italia non è gli Stati Uniti. Ma viaggiando (in questo caso proprio negli States) si riporta a casa un bagaglio di conoscenze che inevitabilmente finisce per essere aperto non appena ci si imbatte di nuovo nella propria realtà. E la conoscenza dell'altro è anche e soprattutto confronto, utile a comprendere e ad immaginare come eventualmente applicare in loco un modello osservato altrove e risultato di grande valenza sociale, culturale, ambientale. In una città in preda ad un degrado senza precedenti, dove nemmeno quei pochi spazi verdi riescono a sopravvivere all'assurdità di una gestione scellerata dei rifiuti e del verde - gestione di recente finita pure sotto i riflettori delle inchieste giudiziarie che avrebbero ipotizzato l'esistenza di un sistema mafioso, corrotto ed inefficiente -; in una città tra le più pianeggianti d'Italia (e probabilmente del mondo), eppure visibilmente lontana dal progettare una viabilità ciclabile e pedonale che alla lunga migliorerebbe la qualità della vita di tutti; in una città come Foggia, insomma, diventa quasi un dovere osservare oltre il proprio orizzonte per cogliere ciò che viene realizzato laddove il futuro non è un argomento astratto

da rispolverare durante le campagne elettorali ma una concreta, costante proiezione della propria esistenza nel rapporto con il mondo. Foggia è una città ripiegata su se stessa, relegata agli ultimi posti del Paese non solo dalle classifiche nazionali ma anche dalla propensione generale alla rassegnazione ed all'incapacità di guardare al domani e di rapportarsi positivamente con altri modelli. Peschiamo allora dal top, o quasi: New York. Nella grande mela non bastava una città verde (Central Park) dentro la metropoli. Nell'era dell'industria cosiddetta pulita, basata sullo scambio di informazioni in tempo reale, anche la società richiede spazi in cui modificare le proprie abitudini, oasi verdi in cui ossigenare i propri pensieri avvolti dal troppo cemento, per quanto panoramico e spettacolare possa rivelarsi appunto lo skyline di New York. Dove, proprio a ridosso dei grattacieli più famosi, a poche traverse dalla centralissima Fifth Avenue, è nato un parco pedonale e ciclabile sopraelevato, ricavato da un binario dismesso di una ferrovia in disuso. Si chiama High line, ossia "linea alta". Si trova nel quartiere di Chelsea, corre da Gansevoort St nel Meatpacking District fino alla 34esima strada. Infestato dalle erbacce ed inutilizzato fin dagli anni '60, questo spazio piacevolmente vuoto indusse un gruppo di attivisti a battersi con l'amministrazione cittadina per il diritto a trasformarlo in una lunga striscia di parco. Dopo battaglie contro i soliti speculatori immobiliari, che avrebbero voluto impiantarci altri palazzi, mettendo invano sul piatto delle amministrazioni che si erano succedute cifre fino a 50 milioni di euro, il sogno del parco sopraelevato è diventato nel giro di pochi anni realtà. Oggi la High Line è il secondo parco sopraelevato del mondo (l'altro, realizzato sopra un viadotto ferroviario abbandonato, è la Promenade Plantée di Parigi). I quartieri lungo e sotto la High Line - molti dei quali non edificati o degradati - sono stati sottoposti ad opere di riqualificazione man mano che sono stati portati avanti i lavori del parco. Questo a conferma di come per i newyorchesi non sia importante camminare, correre, pedalare e respirare a piano terra, quanto compiere queste azioni, anche a costo di prendere un ascensore. Dove c'è fame di spazi verdi architetti, ingegneri ed imprenditori illuminati reinventano, plasmano e riciclano ciò che è

destinato a morte sicura. Un esempio di pragmatismo americano che potrebbe fare breccia anche da noi se solo si avesse il coraggio di mettere mano a differenti politiche di programmazione territoriale. Cosa potrebbe diventare l'aera dell'ex-ippodromo, ad esempio? E' così difficile immaginare lì un grande parco urbano, magari collegato alla villa comunale da un ponte pedonale sul modello di quello che oggi a Pescara (non a New York!) collega le due sponde della riviera, quella nord e quella sud, consentendo a migliaia di persone (a piedi o in bicicletta) di attraversarlo senza essere assediati da auto, moto e semafori da rispettare? Cosa ne sarà invece dell'ex-ippodromo quando la Regione si stancherà di tenere quel vincolo che oggi sopravvive solo grazie alla presenza di alcuni resti archeologici? Quei suoli fanno gola ai costruttori ed a quanti ci vedono fonti di possibili e lauti guadagni. Tutto lecito, per carità. Le imprese sono finalizzate al profitto, non certo alla beneficenza. Ma perché soffocare ogni angolo di spazio pubblico a vantaggio dei soliti, anonimi palazzi, che già in passato hanno deturpato senza vergogna una città che di suo partiva dallo svantaggio di non essere bella né affascinante, ma che almeno aveva dalla sua, proprio per la conformazione pianeggiante e per le tragedie subite nei secoli (dal terremoto ai bombardamenti), la possibilità di crescere in maniera ordinata, magari un po' squadrata, con quartieri veramente residenziali, con all'interno parchi, aiuole, marciapiedi curati e strade ampie ed alberate? Qualcosa è stato fatto negli anni precedenti per dotare Foggia di alberi ed aiuole fiorite o perlomeno rivestite di erba. Ma il degrado, che sembra inarrestabile, ha preso il sopravvento negli ultimi anni né da qualche



parte si è visto o sentito un reale desiderio di riqualificazione urbana. Si costruisce ovunque e senza criterio: dalla stazione ferroviaria alla fiera, le cui aree si assottigliano ogni giorno di più, mentre vengono continuamente tenute d'occhio le zone dello stadio, dell'aeroporto ed appunto dell'ex-Ippodromo, in attesa di possibili evoluzioni delle situazioni che tengono ancora in vita queste strutture, forse anche queste - chissà - un giorno preda della voracità dell'edilizia selvaggia ed incondizionata. Con tutta questa crisi, poi, viene da chiedersi, chi mai li acquisterebbe tutti questi alloggi? Investimenti in seconde e terze case? Con le tasse alle stelle, difficile immaginare anche questa motivazione. Ed allora perché non incentivare gli imprenditori a costruire meno ma meglio? In fin dei conti la qualità della vita dipende anche dalla possibilità di condivisione degli spazi e quando questi vengono a mancare, non c'è la possibilità che le persone si incontrino e quindi che circolino idee, che sono poi alla base della crescita culturale e sociale di ogni comunità. Ecco, Foggia sembra aver sciolto nella calce il proprio senso della comunità e sostituito a programmi ed idee ponteggi ed impalcature per aggiungere brutture a squallore, senza continuità di soluzione ma solo per assecondare la propria inclinazione suicida verso un modello che è già di sottosviluppo. Consentitemi infine un altro paragone con New York, sempre con le dovute proporzioni e con il massimo rispetto. Lì sono cadute le Torri gemelle. Nulla da aggiungere su quell'attacco vile che causò la morte di quasi tremila persone ed un senso di panico e disorientamento diffuso in tutto il mondo, con effetti devastanti che ancora oggi condizionano la nostra vita: terrorismo su scala globale, guerre (militari o finanziarie),

disgregazione delle società e delle istituzioni che ne regolano i meccanismi. Ma non è per questo motivo che ho tirato in ballo quella che è stata la più grande tragedia del dopoguerra in America. Ma perché oggi, dove un tempo sorgevano le torri gemelle, c'è un nuovo, grande cantiere in cui si stanno tirando su altri e più avveniristici edifici. Un senso della ricostruzione che non è solo sinonimo di potenza e di volontà di guardare avanti e di dimostrare al mondo che nessun attacco potrà mai scalfire la grandezza di una Nazione e della più solida ed avanzata democrazia del mondo. Ground Zero è anche e soprattutto un monumento alla dignità delle vittime e dei propri familiari, una testimonianza di una pietà che sembra infinita, come il nuovo grattacielo visto dal basso verso l'alto. Al contrario, invece, verso il basso, nel fondo di due grandi piscine costruite al posto delle fondamenta delle vecchie Torri nord e sud, scivola l'acqua, simbolo dell'innocenza di quelle vite imprigionate nelle torri. Sul bordo di queste vasche enormi, sono impressi tutti i nomi delle vittime dell'11 Settembre, compresi i nomi dei passeggeri che erano sui quattro aerei dirottati e dei soccorritori che persero la vita nel tentativo di portare in salvo quante più persone possibili. Accanto alle piscine c'è un un albero, miracolosamente scampato alla tragedia, curato e piantato per qualche tempo altrove, prima di essere ricollocato definitivamente nel cuore del cantiere, simbolo della sopravvivenza e della voglia di rinascita. Per accedere a Ground Zero, si passa attraverso un memoriale in cui sono affisse le immagini più significative della tragedia e dove si possono acquistare dei gadget i cui ricavi sono devoluti alle associazioni dei familiari delle vittime. Un



grande esempio di come anche una tragedia di quelle dimensioni possa diventare un'occasione per imprimere nella memoria collettiva un senso di appartenenza, un desiderio di giustizia, una voglia di riscatto. Per suscitare, insomma, riflessioni su come interpretare l'evento e su come immaginare il futuro del mondo in cui viviamo. Anche Foggia, nel suo piccolo (ma quando ci sono morti non esistono dimensioni), ha vissuto la sua più grande tragedia del dopoguerra: il crollo del palazzo di Viale Giotto. Qui a perdere la vita furono in 67. Non ci fu nessun attacco terroristico ma solo l'usura del tempo, generata da materiali scadenti utilizzati per costruire il palazzo, insieme a calcoli statici errati fatti all'epoca della realizzazione dello stabile. Se le inchieste riuscirono solo in parte ad accertare le responsabilità del crollo - ed i responsabili erano nel frattempo tutti morti - peggio ha fatto chi ha tentato in modo maldestro e goffo di erigere un monumento per ricordare quegli innocenti, vittime della follia di una certa edilizia affidata in passato, come a volte nel presente, ad imprese improvvisate ed approssimative. Sono passati quasi tredici anni da quell'evento tragico e ciò che la città è riuscita a realizzare in tutto questo tempo, dopo un concorso di idee tra architetti rivelatosi alla fine un bluff perché senza copertura finanziaria, è stato un giardino spelacchiato, oggi aggredito da auto in sosta finanche dinanzi alla piccola lapide che celebra la tragedia e da cani sguinzagliati tra quelle piante che avrebbero dovuto ergersi rigogliose a dispetto dei mattoni sbriciolati. Ci penserà una fondazione privata a mettere una pezza a quest'incredibile sciatteria istituzionale, finanziando e donando alla città una scultura in bronzo che verrà collocata sul

luogo dove sorgeva il palazzo crollato. Un grande atto di generosità, per carità, ma in questo caso toccava al Comune, inteso come casa di tutti che agisce per il bene di tutti, onorare la memoria di quelle persone e, partendo da un evento luttuoso elaborato nel migliore dei modi, ridare slancio alla città.

Ed invece nella vita come nella morte, no, Foggia non è New York.



Albero della sopravvivenza

CONVENZIONE INPS - ODCEC FOGGIA

Cari Colleghi,

in data 11.05.2012 è stato firmato il **protocollo d'intesa tra l'INPS, sede di Foggia e l'ODCEC di Foggia**, diretto a rivedere il precedente accordo ed a rifondare, intensificandolo, il rapporto collaborativo già in essere per un più agevole accesso degli iscritti ai servizi previdenziali.

Nella predetta convenzione sono previsti i canali di comunicazione tra INPS ed iscritti, le modalità di collaborazione e le modalità di accesso alla sede.

L'accordo ha natura sperimentale e validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 aprile 2013.

Concludo, infine, con l'auspicio di un buon risultato in termini di agevolazioni da parte di tutti Voi all'accesso ai servizi INPS. Pertanto, al fine di ottimizzarne l'utilità ed i vantaggi ottenibili per la nostra sempre più "difficoltosa" attività professionale, sarà necessario un puntuale e costante monitoraggio con la Vostra collaborazione in segnalazioni, suggerimenti critici, sempre preziosi per un giusto indirizzo e proficuo svolgimento delle attività ordinarie.

di Marisa Cavaliere

Presidente ODCEC FOGGIA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

E
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

11 maggio 2012

Visti i rilevanti e repentini cambiamenti tecnologici e organizzativi che hanno interessato negli ultimi anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale (d'ora in poi INPS) e la professione dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, si pone l'esigenza di rivedere il precedente accordo stipulato in data 1 febbraio 2011, e di rifondare così, intensificandolo, il rapporto collaborativo esistente tra la Direzione Provinciale Inps (d'ora in poi DP) e l'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (d'ora in poi ODCEC) di Foggia.

Tale collaborazione è basata sui seguenti principi:

- reciproco riconoscimento delle rispettive funzioni e dei propri compiti istituzionali;
- volontà di perseguire l'eccellenza della qualità dei servizi offerti ai cittadini, imprese e lavoratori autonomi;
- facilitare il rispetto della legalità e della lotta all'evasione ed elusione contributiva;
- contrasto all'abusivismo professionale.

Tanto premesso, precisato che il presente protocollo d'intesa ha validità per i rapporti tra i dottori Commercialisti e degli Esperti contabili presso la circoscrizione del Tribunale di Foggia e la DP INPS di Foggia, le parti concordano quanto segue:

Articolo 1
Canali di comunicazione

I canali di comunicazione tra INPS e dottori Commercialisti e degli Esperti contabili sono i seguenti:

- Comunicazione bidirezionale, accessibile dal sito www.inps.it, dal link "Cassetto previdenziale - Fascicolo elettronico aziendale", tramite le credenziali rilasciate dall'INPS ai professionisti;
 - Agenda appuntamenti, da "Cassetto previdenziale aziendale";



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

- Sito internet www.inps.it, per la ricerca di circolari e messaggi ed il prelievo di modulistica;
- Contact center 803.164, per il supporto tecnico agli utenti Internet;
- Casella di posta elettronica istituzionale nei casi in cui non è possibile utilizzare la procedura dedicata.

Articolo 2

Modalità di collaborazione da parte dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili

L'ODCEC di Foggia si impegna a sensibilizzare i propri iscritti:

- all'utilizzo preferenziale dei suddetti canali per tutte le comunicazioni intercorrenti con la DP di Foggia;
- alla presentazione delle richieste di appuntamento esclusivamente attraverso la modalità prevista dall'articolo 1, individuando nel contempo con precisione la problematica da affrontare mediante riferimenti precisi e l'allegazione di file contenenti i documenti necessari all'istruttoria della richiesta;
- a compilare in maniera precisa e completa tutta la modulistica trasmessa all'Istituto, tanto quella relativa alle istanze, quanto quella relativa ai pagamenti (F24);
- a monitorare costantemente il conto aziendale tramite l'applicativo "cassetto previdenziale", anche al fine della risoluzione in via preventiva di anomalie che darebbero luogo all'emissione di DURC negativo.

Nei casi in cui gli Uffici della Sede, tramite la comunicazione bidirezionale segnalino ad un dottore Commercialista e/o Esperto Contabile anomalie da sistemare (es. DM "virtuali", "anomali", "provvisori", ecc.), lo stesso provvederà alla risposta nel tempo più rapido possibile.

Articolo 3
Accesso alla Sede

L'accesso agli uffici del back office della Sede di Corso del Mezzogiorno (cioè quelli posti ai piani superiori) è autorizzato solo ai dottori Commercialisti ed Esperti contabili muniti di tesserino professionale nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì mattina nonché giovedì pomeriggio, durante le ore di apertura al pubblico e muniti di appuntamento preso ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del presente protocollo.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

Resta ferma la possibilità di accesso per la semplice consegna di pratiche o documentazione varia, a scadenza presso lo "sportello veloce" nei giorni e negli orari di apertura dello stesso.

L'accesso è consentito anche ai loro delegati esclusivamente per la consegna di documentazione; a tal riguardo, il professionista avrà cura di apporre sul documento di delega anche il proprio timbro.

Nella gestione degli appuntamenti l'INPS si impegna ad applicare le medesime garanzie e regole previste dalla circolare n. 28/2011. In particolare, l'INPS si impegna a verificare l'identità del richiedente e la sua corrispondenza alla delega rilasciata dall'azienda.

Eventuali violazioni al disposto della Legge n. 12/79 e della circolare INPS n. 28/2011 saranno segnalate all'Ordine Professionale per i provvedimenti di competenza.

L'INPS, ricevuta specifica comunicazione da parte dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, si impegna inoltre a provvedere alla cancellazione di pin e password personali rilasciati a dottori Commercialisti ed Esperti contabili sospesi dall'esercizio della professione a seguito di procedimento disciplinare.

Articolo 4

Modalità di collaborazione da parte delle strutture INPS

L'INPS si impegna a:

- fornire gli indirizzi di posta elettronica istituzionale delle strutture operative sia dell'Area Servizi che dell'Area Flussi;
- fissare gli appuntamenti richiesti nel tempo più rapido possibile;
- qualora l'appuntamento venga fissato oltre 7 giorni dalla richiesta il professionista può inviare una richiesta di anticipazione alla casella di posta elettronica istituzionale specificando le ragioni dell'urgenza (es. cartelle esattoriali con azioni esecutive in corso)
- rispondere alle richieste pervenute telematicamente entro 5 giorni lavorativi;
- creare un canale di comunicazione stabile con l'ordine, per l'invio di informazioni riguardanti gli assetti organizzativi interni, la realizzazione di nuove procedure operative e tutto ciò che comunque possa interessare e migliorare il rapporto fra l'INPS e i dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Articolo 5

Tavolo tecnico di confronto e collaborazione in tema di formazione



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

Le parti si impegnano ad instaurare una stretta collaborazione a fronte delle innovazioni normative e procedurali che impattano sulla reciproca attività, al fine di prevenire fenomeni di criticità che possono ostacolare il miglior funzionamento dei flussi comunicativi.

In tale ottica, alla luce delle continue innovazioni normative e del disvalore rappresentato dal contenzioso in materia contributiva, le parti concordano di attivarsi tempestivamente allor quando vi siano interpretazioni normative difformi.

Le parti concordano di utilizzare, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, un tavolo tecnico bilaterale, composto da dirigenti e funzionari dell'istituto e una delegazione di professionisti designata dall'Ordine.

A seguito degli incontri tenutisi in sede di tavolo tecnico, le parti potranno organizzare incontri formativi/informativi allargati agli iscritti all'ordine, oppure elaborare note congiunte con indicazioni operative vincolanti per l'ordine e l'Istituto.

Art.6

Carattere sperimentale e relativa durata

Il presente accordo ha natura sperimentale e validità dalla sottoscrizione fino al 30 aprile 2013. Lo stesso sarà rivisto, a richiesta di una delle parti, alla predetta scadenza oppure, in caso di positiva sperimentazione, sarà prorogato tacitamente.

Pio Di Domenico
Direttore prov. INPS Foggia

Marisa Cavaliere
Presidente ODCEC Foggia

UFFICIO	SERVIZI	e-mail
Assicurato Pensionato	liquidazione e gestione delle pensioni - carta acquisti - cessione del quinto	assicuratopensionato.foggia@inps.it
Prodotti ad elevata specializzazione	fondi speciali - convenzioni internazionali	fondispeciali.foggia@inps.it
Servizi collegati a requisiti socio sanitari	prestazioni connesse all'invalidità civile	invalidicivili.foggia@inps.it
Prestazioni a sostegno del reddito	disoccupazione agricola e non - permessi legge 104/1992 - isee cure termali - TFR - crediti diversi - CIG e CIGS in deroga - contratti di solidarietà - LSU - ACT	sostegnoreddito.foggia@inps.it
Servizi al soggetto contribuente	dilazioni - sgravi esattoriali - rimborsi - modelli A1 per distacchi all'estero - DURC - compensazioni	soggettocontribuente.foggia@inps.it
Anagrafica e flussi	iscrizioni, variazioni, cessazioni, inquadramento aziende ed autonomi uniemens - F24 - SA770 - sistemazione conti aziendali e individuali - riscatti - rendite vitalizie e ricongiunzioni - contribuzione figurativa - autorizzazioni e rimborsi versamenti volontari	anagraficaflussi.foggia@inps.it
Accertamento	note di rettifica - regolarizzazioni spontanee da verbale ispettivo, su denuncia del lavoratore	accertamento.foggia@inps.it
Gestione del credito	gestione denunce insolute - diffida e denuncia per delitti di omesso versamento delle quote a carico del lavoratore - regolarizzazione mobilità	gestionecredito.foggia@inps.it
Verifica amministrativa	regolarizzazione contributiva virtuale in edilizia - recupero contributo addizionale su integrazioni salariali - confronto monti contributivi - tutoraggio grandi aziende - poseidone - CRAA - SN - SQ	verificaamministrativa.foggia@inps.it
Controllo prestazioni	gestione crediti per indebite riscossioni di pensioni e prestazioni a sostegno del reddito - visite mediche di controllo - surroghe - convenzione INPS/INAIL - indennità di maternità - autorizzazioni ANF - AF domestici, gestione separata - indennità di malattia - indennità UNATANTUM co.co.pro	controlloprestazioni.foggia@inps.it
Informazioni istituzionali e relazioni con il pubblico	informazioni istituzionali - rapporti con il pubblico, patronati e associazioni di categoria - rilascio PIN - segreteria comitato provinciale - voucher lavoro occasionale (vendita e rimborsi)	Informazioniistituzionali.foggia@inps.it



**INTERVISTA AL
DR. GIUSEPPE LAURINO COMPONENTE DELLA "COMMISSIONE FINANZA INNOVATIVA E NUOVI ORIZZONTI PROFESSIONALI" DEL CNDCEC**
"Nuovi orizzonti professionali"

La nostra Rivista continua il percorso volto ad incentivare il dialogo tra alcune Istituzioni e l'Ordine, sulle tematiche di maggiore interesse e/o di maggiore attualità per gli Iscritti.

D. Caro collega, il titolo di questo articolo prende spunto dal nome della Commissione Finanza Innovativa e Nuovi Orizzonti Professionali del CNDCEC, puoi raccontarci la Tua esperienza?

R. La commissione studi del CNDCEC di cui ho il piacere di farne parte è una delle commissioni Studi della Aerea Finanza, istituita dal CNDCEC. Durante questo periodo (2008-2011) l'obiettivo principale, è stato quello di fornire a tutti gli iscritti la conoscenza della cultura finanziaria, innanzitutto con la preparazione di un glossario tematico sulla Finanza. Infatti tale lavoro è stato presentato, nell'ottobre 2010, al Congresso Nazionale di Napoli della nostra categoria, quale guida pratica per tutti i colleghi che vogliono approfondire il tema della Finanza. Come tutti ben sappiano l'opinione pubblica, ma anche molti dei nostri clienti, classifica

il commercialista come colui che si occupa soltanto di contabilità e materia fiscale. Invece, per fortuna, la nostra professione si occupa anche di altri settori. Si passa dall'attività giudiziale (curatore, Ctu, professionista delegato, perito ecc.), al difensore innanzi alle commissioni tributarie, dal sindaco di società di capitali a quello di revisore in Enti locali e, così via. In un momento così difficile per le imprese e le famiglie, nelle quali non è più ammesso commettere errori, diventa fondamentale rivolgersi ad un professionista serio e capace anche nel settore della finanza, quale appunto è, il dottore commercialista regolarmente iscritto al proprio ordine professionale.

D. Quindi secondo Te cosa dovrebbe fare un giovane iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in un momento così delicato per la nostra professione?

R. Mi piacerebbe tanto rispondere alla Tua domanda, ma oggi più che mai, è difficile. Ritengo che è giunto il momento, anche per Noi commercialisti, effettuare una scelta precisa e coraggiosa. Occorre specializzarsi in alcune materie professionali ovvero creare delle associazioni professionali, dove ogni professionista è preparatissimo in un settore. Mi piacerebbe che, come ad esempio avviene da tempo per i medici, il commercialista di turno suggerisca, anche al suo cliente abituale, il collega che ritiene esperto per uno specifico settore. Come ben conosciamo, la nostra attività per tanti motivi, che evito volutamente di elencare, è oberata da tante incombenze. La maggior parte dei nostri studi, soprattutto in un momento unico come quello che stiamo attraversando, è costretto a rincorrere periodicamente le scadenze, anche a causa delle recenti normative succedutesi. Soltanto con la specializzazione sarà possibile offrire qualità ed ottenere maggior rispetto da parte dei nostri interlocutori, oltre ad una vita personale più serena. La nostra deve continuare ad essere una attività professionale, alla quale deve seguire un onorario. Non deve diventare una "agenzia di servizi" alla quale corrisponde

un prezzo, come molti vorrebbero. Pertanto, a mio avviso, la strada da seguire è quella della formazione professionale con una preparazione settoriale.

D. Tornando al tema principale del Nostro incontro, cosa ha fatto in concreto la commissione finanza innovativa ?

R. Oltre al Glossario tematico della Finanza, di cui abbiamo innanzi parlato, sicuramente importante da parte della commissione è stato quello di aver contribuito alla predisposizione dell'accordo siglato tra il Nostro Consiglio Nazionale e Borsa Italiana. Tale documento è stato firmato con l'intento di formare ed informare gli iscritti, di volta in volta individuati, su tematiche collegate al ricorso del capitale azionario ed al ruolo del professionista nel processo di quotazione, nonché a sensibilizzare le imprese sull'opportunità del ricorso al capitale di rischio sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Inoltre, la finalità di tale accordo, prevede la formazione di un apposito "Elenco" di iscritti specializzati, che possano garantire, nell'assoluta libertà di mercato ed attraverso specifici corsi di specializzazione nella materia finanziarie ed in tema di processi di quotazione, analisi finanziarie, risk management e governance societaria, adeguati standard qualitativi e professionali ed essere, quindi, punto di riferimento sia nel processo di quotazione che in quello di post-quotazione. Infine una delle attività che la commissione ha iniziato ad espletare è quella che vede il dottore commercialista quale "attestatore" per le aziende che si rivolgono al mondo del credito. L'intento è quello di creare una figura professionale, che preliminarmente si interfacci tra l'impresa e la Banca con un "linguaggio" comune tra le parti e, poi, offra garanzia di serietà e capacità professionale. L'obiettivo, anche in questo caso, è quello di poter siglare un accordo, con alcuni Istituti di Credito, affinché il dottore commercialista possa rappresentare una corsia preferenziale, per le imprese, all'accesso al credito.

D. Questo vuol dire che il panorama del nostro lavoro si amplia ?

R. Sicuramente sì. Ovviamente, per quanto riguarda l'accordo firmato tra CNDCEC e Borsa Italiana, risulterà più agevole per i colleghi che svolgono l'attività in realtà economicamente più importanti rispetto alle nostre. Invece, trovo più facile per i colleghi del Nostro territorio, la figura dell'attestatore, che spero possa raggiungere a breve l'obiettivo prefissato.

D. Mi scuserai, ma non posso non chiedere al Segretario del Nostro Ordine il tuo pensiero circa il futuro degli Ordini Professionali .

R. Ipotizzare i futuri scenari, sul mondo delle professioni e degli Ordini professionali è impossibile. Ognuno di Noi, durante questo ultimo anno ha preso atto di una "certa" volontà. I dottori commercialisti e gli esperti contabili, sono i stati i primi a capire, vedere, e dire, che determinate regole possono essere riscritte. La normativa succedutasi è intervenuta modificando la struttura di alcuni importanti istituti quali l'esame di Stato, l'obbligo della assicurazione professionale, la pubblicità, la riduzione del praticantato a 18 mesi e da ultime le tariffe professionali. Ma, a mio avviso, il pericolo maggiore, è quello di poter costituire società di capitali tra professionisti e non professionisti. Questa norma, creerà tanta confusione tra i cittadini che, presi dalla smania del "prezzo migliore" si rivolgeranno a delle società di cui conosceranno poco o niente, senza alcuna garanzia di quello che gli sarà fornito. Ritengo, invece, che gli Ordini professionali svolgono un ruolo importantissimo per le Istituzioni, i cittadini e gli iscritti, non solo per i servizi resi, ma soprattutto per la funzione di legalità e di garanzia che gli stessi offrono, in un mondo in cui, tutti Noi chiediamo certezze.

di Roberto de Meo

*Comitato Scientifico Periodico quadrimestrale on-line
ODCEC FOGGIA*



Recepimento della Direttiva Comunitaria n. 104/2008 sul lavoro interinale

di Mauro Soldera

Lo scorso 24 febbraio il Governo ha finalmente "liberato" il decreto legislativo (di seguito Decreto) di recepimento della direttiva comunitaria (104 del 2008, di seguito Direttiva) sul lavoro interinale - denominato "in somministrazione" nella nostra legislazione a far data dalla Riforma Biagi del 2003.

Il recepimento è avvenuto in leggero ritardo: la scadenza era prevista per lo scorso dicembre. Nel momento in cui si scrive, il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (22 marzo) ed attende l'entrata in vigore (6 aprile).

Le principali novità del provvedimento possono essere in sintesi ricondotte ai seguenti argomenti:

- introduzione delle nuove definizioni di "contratti di somministrazione di lavoro", "missione" e "condizioni di base di lavoro e d'occupazione", tramite l'integrazione dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. 276/03 (rubricato "Definizioni");

- introduzione di nuove ipotesi di sanzioni (amministrative e penali), tramite l'integrazione dell'art. 18 D.Lgs. 276/03 (rubricato "Sanzioni");

- allargamento delle fattispecie di cosiddetta "acausalità" della somministrazione a termine, tramite l'integrazione dell'art. 20 D.Lgs. 276/03 (rubricato "Condizioni di liceità" del contratto di somministrazione);

- precisazione della possibilità che l'assunzione a scopo di somministrazione avvenga anche part time, tramite l'integrazione dell'art. 22 D.Lgs. 276/03 (rubricato "Disciplina dei rapporti di lavoro");

- rafforzamento delle tutele a favore dei lavoratori interinali, tramite l'integrazione dell'art. 23 D.Lgs. 276/03;

- possibilità per l'Agenzia di concordare con l'utilizzatore un compenso per i servizi resi qualora, al termine della missione, quest'ultimo assuma la risorsa.

Volendo andare al nocciolo delle novità portate dal provvedimento, sgombriamo il campo da due argomenti che parte della stampa di commento alla norma ha presentato in maniera errata:

1) Non è vero che il Decreto per la prima volta introduce l'obbligo di garantire agli interinali un trattamento (non solo prettamente economico) analogo ai pari mansioni dell'utilizzatore. La garanzia già esisteva; il Decreto - considerata la forte sollecitazione in tal senso proveniente dalla Direttiva e rivolta evidentemente alla situazione normativa di altri Stati membri - ha inteso essere più esplicito e dettagliato su questo punto.

2) Non è vero, di converso, che il Decreto abbia introdotto una qualche ipotesi o legittimazione a una riduzione di salario "a carico" degli interinali. Non c'è nessuna previsione in tal senso nella norma; la verità è che dal 2003 (Riforma Biagi, appunto) nel nostro ordinamento esiste una disposizione che consente in sostanza (per determinate categorie di lavoratori e a fronte di specifiche e rigide condizioni e adempimenti) di derogare al principio di parità di trattamento (economico): l'art. 13 del D.Lgs. 276/03. La confusione giornalistica è nata - forse - dal fatto che le categorie considerate dell'ormai "anziano" art. 13 sono le stesse trattate dall'appena nato comma 5ter aggiunto all'art. 20 D.Lgs. 276/03 dal Decreto (di cui si

dirà in seguito).

Approfondiamo allora le novità più significative sopra riassunte, in ordine crescente d'importanza (almeno per chi scrive).

1) La norma rafforza – opportunamente – la distinzione tra il contratto di somministrazione di lavoro (possibile tanto a termine quanto a tempo indeterminato) che ha natura commerciale e lega l'Agenzia per il Lavoro e l'utilizzatore da una parte ed il rapporto di lavoro (a scopo di somministrazione) che lega l'Agenzia per il Lavoro ed il lavoratore dall'altra; nella stessa logica, introduce poi il concetto e la conseguente definizione di "missione", intesa come il periodo nel quale il lavoratore (attore appunto del contratto di lavoro) viene assegnato dall'Agenzia presso l'utilizzatore, perché qui svolga le proprie mansioni nell'interesse, sotto la direzione ed il controllo di quest'ultimo. Una missione senza un contratto di somministrazione non può esistere ma non è necessariamente vero il contrario, perché (per motivi diversi) potrebbero esistere periodi in cui un contratto di somministrazione, pur vigente, non abbia un lavoratore assegnato. Gli interventi su questo tema sono contenuti innanzitutto nelle modifiche apportate all'art. 2 D.Lgs. 276/03 (che già conteneva la – succinta - definizione dell'istituto della somministrazione di lavoro) e, coerentemente, in diversi successivi passaggi di "aggiustamento" delle norme sulla somministrazione. La speranza – lo diciamo - è nel senso che il rinnovato accento sul fatto che rapporto di lavoro a scopo di, e contratto (commerciale) di somministrazione siano due cose (concettualmente e giuridicamente) diverse porti da un lato alcuni avvocati a non impostare i ricorsi dichiarando l'impugnazione del contratto di lavoro ma pretendendo poi l'assunzione in capo all'utilizzatore e alcuni giudici a porre attenzione al fatto che il rapporto commerciale non soggiace alle norme giuslavoristiche (fuori dalle prescrizioni in tal senso della legge).

2) Tramite l'integrazione dell'art. 18 D.Lgs. 276/03 vengono previste nuove ipotesi di sanzioni amministrative; in un caso a carico tanto dell'Agenzia quanto dell'utilizzatore (violazione del principio della parità di

trattamento), in altri del solo utilizzatore (in tema di diritti sociali e assistenziali a favore dei somministrati e di comunicazioni ai sindacati). Viene infine aggiunta una nuova fattispecie di sanzione penale a carico dell'Agenzia che richieda o comunque percepisca compensi per lo svolgimento del proprio ruolo di intermediazione o per veicolare un'assunzione diretta presso un utilizzatore.

3) Come la Direttiva richiedeva, il Governo delegato ha previsto in capo agli utilizzatori l'obbligo di tenere i lavoratori interinali informati circa i posti vacanti a tempo indeterminato presenti presso le organizzazioni degli stessi, suggerendo anche una possibile modalità – da considerarsi quindi lecita e sufficiente – (l'avviso generale nei locali). Il mancato rispetto della previsione determina la possibile applicazione di sanzione amministrativa secondo il rinnovato testo dell'art. 18.

4) Ultima ma prima per importanza, l'integrazione dell'art. 20 D.Lgs. 276/03 (rubricato "condizioni di liceità" – del contratto di somministrazione, appunto) con i commi 5-ter e 5-quater. Il tratto comune delle due disposizioni può essere riassunto in una parola singola: "acausalità". Un breve passo indietro: la liceità di un contratto di somministrazione a termine (differenti sono invece i presupposti di quello a tempo indeterminato) è condizionata dalla sussistenza presso l'organizzazione dell'utilizzatore di esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive (art. 20 comma 4 D.Lgs. 276/03). Tali esigenze, secondo la giurisprudenza prevalente, devono, da un lato essere opportunamente specificate nel contratto, dall'altro permanere per tutta la durata dello stesso; in mancanza – originaria o sopravvenuta – il contratto è definito dalla legge come "irregolare", con specifiche conseguenze in capo all'utilizzatore stesso. Bene, i commi 5-ter e 5-quater di nuova introduzione prevedono rispettivamente: (i) la "esenzione" dall'obbligo di sussistenza e specificazione di una causale ("acausalità" appunto) qualora il contratto di somministrazione riguardi l'assegnazione, o di lavoratori percettori di indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti normali o ridotti ma non agricola)

da almeno 6 mesi, o di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi, o di particolari categorie di lavoratori, definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" da una norma comunitaria (il Regolamento CE 800/2008 all'art. 2 numeri 18 e 19); (ii) la possibilità per la contrattazione collettiva (nazionale, territoriale ma anche aziendale) di prevedere altre ipotesi di "acausalità".

L'elenco degli svantaggiati e dei molto svantaggiati di derivazione comunitaria contiene le seguenti categorie:

- svantaggiati:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

- Molto svantaggiati: lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.

Rispetto alle ipotesi sub a), b) ed e), il Decreto impegna il Ministero del Lavoro ad emanare entro 90 giorni un provvedimento che raggiunga lo scopo di meglio definire la platea dei lavoratori interessati.

La portata della novità è concettualmente

significativa, se solo si pensa che la causale (tanto nell'esperienza della somministrazione a termine, quanto in quella del contratto a termine diretto – il "presupposto d'ingresso" alle due fattispecie è, infatti, analogo) ha costituito l'elemento da un lato più difficile e dall'altro più rischioso sia da comprendere che da gestire per gli operatori. Ciò anche in ragione di una consistente e continua incertezza circa gli esiti di una possibile verifica giurisprudenziale della clausola inserita a contratto. Salve circostanze eclatanti di irregolarità, infatti, non sono mancati casi in cui giudici diversi abbiano valutato diversamente una stessa descrizione di causale.

La cifra della novità, evidentemente, risiede nell'intenzione di aumentare gli strumenti (e l'efficacia) di collocamento e ricollocamento di quelle categorie di lavoratori gravate dalle maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro, per il tramite di soggetti autorizzati, professionali e a cui è demandato uno specifico ruolo di intermediazione e garanzia in tale mercato: le Agenzie per il Lavoro appunto. Il tracciato del resto non è nuovo; già la Finanziaria 2010 aveva introdotto un'ipotesi di acausalità rispetto ai contratti di somministrazione a termine (ma anche a tempo indeterminato in tal caso) "riferiti" a lavoratori provenienti dalle liste di mobilità. Secondo i dati provenienti dalle Agenzie, tale norma ha consentito la ricollocazione di oltre 70mila lavoratori, molti dei quali over-40.

Ulteriore precisazione: in forza del nuovo comma 5-ter, accanto alla acausalità, l'assegnazione di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi, svantaggiati o molto svantaggiati porta all'utilizzatore anche il beneficio di non dover considerare i limiti quantitativi eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva del proprio settore per l'utilizzo di contratti di somministrazione.

I due vincoli alla stipulazione di un contratto di somministrazione a termine – uno in ingresso, l'altro di contingentamento quantitativo – sono dunque rimossi dalla nuova norma, in relazione alle particolari categorie di lavoratori da essa indicati.

Ci preme notare, infine, che acausalità e assenza di limiti quantitativi, non solo

singolarmente ma anche congiuntamente considerati, non confliggono con le disposizioni della Direttiva che – a differenza della direttiva sul contratto a termine – non impone elementi di contingentamento in materia di lavoro tramite agenzia. Dunque, in ossequio a quanto si evidenziava in precedenza trattando della distinzione tra contratto di lavoro e contratto di somministrazione, l'assunzione a termine di lavoratori percettori di ammortizzatori, svantaggiati o molto svantaggiati da parte dell'Agenzia rimarrà invece soggetta alle norme del D.Lgs. 368/01 (in quanto compatibili), *in primis* rispetto all'obbligo - per l'Agenzia, appunto - di doverla motivare con idonea causale, opportunamente specificata in contratto.



Fondi patrimoniali: “vade retro” Fisco”
di Luciano De Angelis

Risulta sempre più difficile, per il fisco, aggredire i beni inseriti in fondo patrimoniale per il mancato pagamento di imposte da parte di imprese a cui partecipino i coniugi costituenti il fondo stesso.

È quanto si evince dalla più recente giurisprudenza delle commissioni tributarie che da alcuni mesi, in modo sostanzialmente costante, si pronuncia nel senso di non consentire l'azione esecutiva su beni (tipicamente immobili) inseriti dai coniugi in fondi patrimoniali.

L'orientamento delle commissioni (si citano, fra le più recenti, la Comm. Tributaria Provinciale di Milano del 20/12/2010 n. 437, la Commissione Regione Piemonte 18/5/2010, la Commissione Tributaria di Grosseto 30/11/2009, la Commissione Tributaria di Torino 18/11/2009; contra Commissione Tributaria Regione Venezia 10/11/2009 n. 4) è, infatti, quello di precludere ad “Equitalia” l'azione esecutiva e cautelare che si fonda sulla trascrizione di ipoteche anche su beni inseriti in fondi patrimoniali (per una più incisiva analisi delle varie pronunce si rimanda al nostro recentissimo lavoro “gli strumenti di tutela del patrimonio”, collana “casi e strumenti” Eutekne formazione).

Tale ultimo orientamento (che sta in qualche modo affermandosi, rispetto a quello 2007/2008 e dei primi mesi del 2009 maggiormente ondivago e che fondava

la iscrivibilità o meno della ipoteca sulla natura rispettivamente cautelare o esecutiva dell'istituto ipotecario) trae presumibilmente le sue mosse da due pronunce della Cassazione intervenute nel corso del 2009. Si tratta della pronuncia del 7 luglio 2009 n. 15.852 della Cassazione Tributaria e della sentenza del 7 ottobre 2009 n. 38.925 della Cassazione Penale.

In esse è, difatti, emerso il seguente “assioma”: il giudice di merito adito dovrà di volta in volta valutare non la natura legale o contrattuale dell'obbligazione bensì lo scopo per cui tale obbligazione è sorta. In altri termini, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 170 del codice civile l'indagine, secondo i giudici di legittimità, andrà effettuata nel merito e dovrà essere finalizzata ad evidenziare se il debito (fiscale) è specificatamente sorto per soddisfare i bisogni familiari, situazione in cui il fondo potrà essere aggredito, o se il debito sia nato per finalità estranee alle necessità della famiglia, situazione nella quale al fisco non sarà consentita azione alcuna. In sostanza, ai fini degli effetti “segregativi” del vincolo di destinazione costituito attraverso il fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva non va ricercato nella natura (*ex-contractu*, *ex lege* o *ex delicto*) delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia.

Su queste basi la maggior parte delle commissioni tributarie (seppur con qualche eccezione) ha ritenuto negli ultimi mesi che, nel caso di debiti fiscali, manchi quella inerza immediata e diretta fra i crediti erariali ed i bisogni della famiglia che nascono da una specifica “Obbligazione legale” del tutto “esterna” ai bisogni familiari. In pratica, secondo tale teoria i debiti tributari non sarebbero collegati in modo “immediato e diretto” con le esigenze familiari e quindi non legittimerebbero l'esecutività. Irrilevante, a riguardo, si è ritenuta la mancata conoscibilità da parte del fisco della estraneità dell'obbligazione tributaria rispetto ai bisogni della famiglia, espressamente richiesta dall'art. 170 c.c. al fine di escludere l'esecutibilità dei beni e dei frutti conferiti nel fondo. Tale eventuale conoscenza, infatti, non consentendo al creditore nessuna scelta di merito non potrà incidere in alcun modo

sulla opponibilità del vincolo.

Appare opportuno segnalare, peraltro, come il novellato art. 96, comma 3 del codice di procedura civile potrebbe rendere ancora più prudente Equitalia in merito alla iscrizione di ipoteche in situazioni di dubbia legittimità. Non può, infatti, sottacersi a riguardo come il Tribunale di Roma (sentenza 9/12/2010 in “il quotidiano del commercialista del 17/1/2010”) seppur per vicenda di carattere extra-fiscale, ma sulla base di principi senz’altro validi anche in ambito fiscale, abbia condannato Equitalia alla corresponsione di una somma a titolo di indennizzo in applicazione del suddetto articolo per l’iscrizione su bene di ipoteca illegittima. Più di recente, contro l’iscrivibilità di ipoteca sui beni del fondo, si ricorda, poi, la Comm. Trib. Provinciale Lecce, sez.II, sent. 24 maggio 2011, n. 283.

In definitiva, pare di poter concludere che se è indubbio che la costituzione di un fondo potrebbe anche essere funzionale al successivo mancato pagamento delle imposte da parte della famiglia che lo ha costituito, e possa artatamente essere impiegato per scopi illegali, è altrettanto vero che in tali situazioni lo stesso potrà essere revocato ex art. 2901 c.c. ed invalidato riconoscendone la “Simulazione” con rischio di incriminazione non solo per i costituenti ma anche, a titolo concorsuale, per i loro consulenti, soprattutto per reati di bancarotta distrattiva (art. 216 l.f) o per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs 74/2000) ed eventuale concorso in tali reati. Qualora, tuttavia, non siano dimostrati intenti fraudolenti e siano trascorsi 5 anni da tale costituzione, il fondo si consolida e l’Erario che voglia iscrivere ipoteca sul bene immobile, dovrà dimostrare che il debito sia riconducibile alle necessità familiari, onere, questo ai limiti della probatio diabolica.



Anche a Foggia si è svolta “LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI - PROFESSIONAL DAY”, che ha visto i professionisti della città e della Capitanata, riuniti per testimoniare il valore sociale ed il contributo delle professioni ordinarie allo sviluppo del Paese. In un momento storico in cui gli interventi legislativi stanno modificando il sistema nazionale delle professioni è stato indispensabile un confronto pubblico sulle prospettive di crescita del Paese e sul ruolo che i 2.100.000 iscritti agli ordini professionali italiani svolgono a supporto dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione.

La sede di Foggia è stata organizzata in collaborazione dai seguenti Ordini e Collegi Professionali: Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia - Ordine Avvocati Foggia - Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia e Lucera - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera - Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Foggia - Ordine degli Psicologi della Regione Puglia ed allestita presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri in Via Acquaviva 46, è moderata dal giornalista RAI Sergio De Nicola.

La manifestazione è proseguita con il collegamento in videoconferenza con la sede centrale di Roma presso l’Auditorium della Conciliazione, condotto dalla giornalista del TG1 Tiziana FERRARIO.

E’ stato un momento di condivisione di tutti i professionisti italiani chiamati a testimoniare l’importanza delle libere professioni per lo sviluppo del Paese. Una giornata dedicata alla riflessione sulle competenze, la passione e l’impegno dei professionisti italiani per il rilancio del Paese. Una giornata in cui si è riflettuto sulla condizione dei giovani professionisti che vivono in modo precario la professione liberale. Inoltre un’occasione per ribadire le caratteristiche del sistema previdenziale dei liberi professionisti: un sistema che si alimenta da solo, con l’apporto esclusivo di ogni iscritto, senza alcuna forma di contributo o di finanziamento pubblico.

Gli Ordini sono stati creati per garantire e sorvegliare sul rispetto dei necessari requisiti di competenza tecnica e di deontologia da parte dei professionisti, sia al momento dell’accesso agli Albi (che sono gli elenchi pubblici dei professionisti abilitati iscritti agli Ordini), sia durante lo svolgimento dell’attività. Il tutto nell’interesse della collettività. Per effettuare tali controlli, tutti gli Stati dell’Europa continentale hanno creato questi Enti (gli Ordini, appunto) delegando loro funzioni di interesse pubblico primario, quali il controllo su attività private che incidono, a volte, sui diritti fondamentali (e costituzionalmente tutelati) dei cittadini: parliamo del diritto alla sanità e salute per quanto riguarda i Medici, Dentisti, Veterinari, Psicologi e Pediatri; diritto e giustizia per quanto riguarda gli Avvocati e Notai; economia e lavoro per i Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti e Esperti Contabili; ambiente e territorio per gli Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi, Geologi e Tecnici.



Il Professional Day ha rappresentato un momento di difesa della categoria dei professionisti, nel senso più alto di questo significato.

I professionisti sono un valore, non un ostacolo. I motivi di adesione a questa manifestazione: solidarietà a tutti i professionisti; impegnare il governo a valutare in maniera adeguata la riforma del comparto, perché liberalizzazione non significa deregulation e perché possa essere veramente un'opportunità di sviluppo.



SEDE TERRITORIALE FOGGIA
SALA CONVEGNI ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
VIA V. ACQUAVIVA, 48 - FOGGIA

Organizzata in collaborazione dagli Ordini e Collegi Professionali:

Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia - Ordine Avvocati Foggia - Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia - Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia e Lucera - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Foggia - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera - Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Foggia - Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

h. 9.00: Inizio della manifestazione - **Interventi dei Presidenti degli Ordini e Collegi Territoriali**

Moderata: **Sergio De Nicola** - Giornalista RAI

h. 10.30: Inizio del collegamento nazionale dall'Auditorium della Conciliazione in Roma: **"Dai professionisti italiani una proposta per il rilancio del Paese"**

Moderata i lavori: **Tiziana Ferrario** - Giornalista TG1

Intervengono: **Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali, Presidenti delle Casse di Previdenza dei Professionisti ed Ospiti**

Sono stati invitati ad intervenire: **Renato Schifani, Gianfranco Fini, Mario Monti, Paola Severino, Corrado Passera, Antonio Catricalà, Vittorio Grilli, Angelino Alfano, Pierluigi Bersani, Italo Bocchino, Pierferdinando Casini, Antonio Di Pietro, Mario Staderini, Nichi Vendola**

Parteciperanno ai lavori: **Ferruccio De Bortoli** (direttore del Corriere della Sera) e **Paolo Panerai** (direttore di Italia Oggi) Interventi ed interviste dalle sedi collegate e in sala a cura di **Isidoro Trovato** (Corriere della Sera) e **Ignazio Marino** (Italia Oggi)

Durante la diretta saranno garantiti gli interventi con le Assemblee territoriali attraverso interviste e collegamenti multimediali

h. 13.00: Chiusura del collegamento in diretta



Il punto sui compensi degli amministratori non deliberati dall'assemblea e la loro ineducibilità fiscale

di Andrea Silla

Con la sentenza n. 21933 del 29 agosto 2008, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che “i compensi degli amministratori devono essere determinati con una delibera societaria specifica. Non si può pensare che questa delibera possa essere implicita in quella che ha approvato il bilancio”.

Si deve fare presente che la giurisprudenza di legittimità e di merito nel corso degli anni è stata contrastante e ciò ha causato l'intervento delle Sezioni Unite.

In base ad un primo orientamento assunto dalla Cassazione con la sentenza n. 3774 del 1995, veniva stabilito il principio che il compenso degli amministratori “può essere inserito in bilancio, in quanto sia stato deliberato dalla assemblea con un'autonoma decisione, che non può essere implicita nella approvazione del bilancio stesso”. Di contro, la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 2832 del 2001 affermava che l'approvazione del bilancio nel quale figurava iscritta la voce relativa al compenso ha valore giuridico di approvazione e ratifica dell'operato

dell'amministratore che si sia attribuito tale compenso senza che l'assemblea lo abbia previamente deliberato. L'approvazione del bilancio, infatti, costituirebbe manifestazione di volontà specificamente diretta all'approvazione di tale attribuzione, perché non costituirebbe una mera presa d'atto di dati contabili, ma rappresenterebbe un atto di appropriazione del rapporto da parte della società e pertanto una ratifica. Il principio affermato con la sentenza n. 2832 del 2001, veniva condiviso, in modo espresso e mediante rinvio esplicito, dalla successiva sentenza n. 28243 del 2005, e implicitamente dalla sentenza n. 11490 del 2007 emessa dalla Cassazione, che tuttavia negava che, “allo scopo di valutare la possibilità di sanare l'autoattribuzione di compensi da parte dell'amministratore, non preventivamente deliberata dall'assemblea, mediante delibera di approvazione di bilancio, sia sufficiente l'affermazione del principio di diritto astratto di cui alla decisione del 2001, essendo necessario che in concreto siano indicati gli elementi probatori dai quali risulti che la specifica spesa era stata acquisita al bagaglio istruttorio della delibera relativa al bilancio”.

Con la sentenza n. 21933 del 29 agosto 2008 le Sezioni Unite hanno posto fine ai contrasti giurisprudenziali sopra indicati ritenendo necessaria l'esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi e negando la possibilità che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

La Suprema Corte, nel richiamare l'art. 2364 c.c. ha precisato che la legge considera le deliberazioni di approvazioni del bilancio (n. 1) e quelle di determinazioni dei compensi degli amministratori (n. 3) come

aventi oggetti e contenuti diversi e distinti (Cass. n. 2672/1968). La distinzione prevista nel citato articolo è motivata dal fatto che la delibera di approvazione del bilancio è diretta a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori, “approvandolo o non approvandolo”, mentre l'altra ha la funzione di “determinare” o “stabilire” (art. 2389 c.c.) il compenso. La Cassazione nella sentenza in commento afferma, inoltre che “poiché è certo che il bilancio in ogni caso contiene la posta relativa al compenso degli amministratori, a voler ammettere che la delibera di approvazione debba ritenersi come implicita determinazione del compenso, la norma di cui si tratta sarebbe del tutto inutile”.

I Giudici hanno inoltre ritenuto che per ammettere l'ammissibilità di una ratifica tacita della (auto)determinazione del compenso da parte dell'amministratore, sarebbe quindi necessaria la prova che l'assemblea, approvando il bilancio, sia a conoscenza del vizio e abbia manifestato la volontà di far proprio l'atto posto in essere dall'organo privo di potere, non essendo invece sufficiente, in quanto circostanza non univoca, la generica delibera di approvazione.

Una parte della giurisprudenza di merito e la prevalente dottrina, hanno ritenuto che l'ammissibilità di delibere tacite, nelle quali, cioè, la volontà dell'assemblea si manifesta per *facta concludentia* e di delibere implicite, il cui contenuto presuppone necessariamente quello di distinte deliberazioni, si pone in diretto contrasto con le regole di formazione della volontà della società. L'art. 2366 c.c. afferma la necessità, salvo che la legge disponga diversamente, della previa indicazione nell'ordine del giorno degli

argomenti sui quali deliberare, sia per rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, sia per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione. L'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso richiesta dall'art. 2389 c.c., comma 1.

Il bilancio, infatti, è un prospetto contabile rappresentativo dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione (Cass. n. 10895/2004, 23976/2004), redatto con la funzione di informare soci e terzi della attività svolta dagli amministratori - al fine di rendere noto ai primi la esistenza di utili e perdite e agli altri quale sia la posizione economica della società, per l'eventuale credito concedibile. Il fine informativo, interno ed esterno, costituisce, quindi, la funzione essenziale del bilancio perseguita dal legislatore nel prescrivere i criteri di redazione del medesimo. Ne consegue che risulta necessaria, nella convocazione dell'assemblea e nel relativo ordine del giorno, una specifica indicazione sia dell'approvazione del bilancio sia dell'eventuale approvazione degli atti gestori sottostanti. Nel caso di assemblea totalitaria, dovrà tenersi una apposita discussione e specifica votazione sugli argomenti sopra indicati.

L'art. 2389 c.c., in materia di compensi degli amministratori ha, nella lettura della Suprema Corte, natura imperativa e inderogabile “sia perché, in generale, le discipline della struttura e del funzionamento delle società regolari sono dettate (anche) nell'interesse pubblico al regolare

svolgimento dell'attività commerciale e industriale del Paese, sia perché la loro violazione, in particolare la percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea era prevista dall'art. 2630, 2° comma n. 1 del c.c. [...] come delitto e non poteva essere certo scriminato dall'approvazione del bilancio successiva alla consumazione".

La violazione dell'art. 2389 c.c. dà dunque luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per trasgressione di una norma imperativa.

L'attribuzione da parte dal consiglio di amministrazione di compensi aggiuntivi per particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389, c. 3, c.c., non esula peraltro dall'obbligo di approvazione specifica degli stessi da parte dell'assemblea dei soci.

INFEDELTÀ PATRIMONIALE EX ART. 2634 C.C.

Ne consegue che si configurerebbe il reato di irregolare percezione del compenso nel caso di assenza di delibera dai soci. Si tratterebbe, quindi, di ipotesi criminosa rientrante nella c.d. infedeltà patrimoniale prevista dall'art. 2634, c. 1 c.c. . Tale norma recita infatti: "Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Il delitto si sarebbe consumato con la percezione materiale degli emolumenti da parte degli amministratori, accompagnata dalla consapevolezza di questi ultimi

dell'irregolarità della percezione, consapevolezza collegata alla violazione di norme statutarie.

INDEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Con sentenza n. 24957 del 10 dicembre 2010 la Suprema Corte ha stabilito che "la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma tra le parti o nell'ente sul punto (v. art. 2364 e 2389 c.c.)"

I riferimenti normativi previsti dalla Suprema Corte riguardano, come è noto, l'assemblea dei soci e l'errata deducibilità di compensi percepiti dagli amministratori, ma mai deliberati dall'assemblea dei soci, evidenzia in bilancio un errato calcolo delle imposte e degli accantonamenti di carattere fiscale. Eventuali futuri accertamenti fiscali che riscontrassero tali abusi comporterebbero riprese a tassazione, sanzioni ed interessi a carico della società ed imputabili solamente al comportamento illecito degli amministratori ed alla carente vigilanza dell'organo di controllo.

REPORT ATTIVITÀ FORMATIVE – GENNAIO - APRILE 2012

Incontro CNPR	18.01.2012	Foggia
Workshop di business leadership	24.01.2012	Foggia
Telefisco_2012	25.01.2012	Foggia
Telefisco_2012	25.01.2012	Cerignola
Telefisco_2012	25.01.2012	Manfredonia
Telefisco_2012	25.01.2012	San Severo
Convegno " Le regole antiriciclaggio per il 2012"	26.01.2012	Foggia
Incontri di Diritto Commerciale Le reti d'impresa	23.02.2012	Foggia
le novità della manovra Monti	27.01.2012	Foggia
"La giornata delle professioni -Professional Day"	01.03.2012	Foggia
Il Professionista e la Comunicazione Unica	08.03.2012	Foggia
LIONS "Economia nell'Italia del sud"	09.03.2012	Manfredonia
Incontri di Diritto Commerciale La revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario	15.03.2012	Foggia
Nuovi adempimenti fiscali	21.03.2012	Foggia
La difesa del patrimonio familiare, aziendale e del professionista	29.03.2012	Foggia
"La Revisione nell'Ente Locale alla luce della Riforma della contabilità pubblica e delle nuove norme sulla nomina prefettizia dei Revisori"	16.04.2012	Cerignola
Incontri di Diritto Commerciale La capitalizzazione delle società cooperative	19.04.2012	Foggia
Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco	20.04.2012	Foggia





È TEMPO DI PENSARE AL FUTURO.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circostrizione del Tribunale di Foggia